



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Il Procuratore Generale, dr Luigi Riello e il Dirigente Amministrativo, dr Flora Lionetto
d'intesa con l'Avvocato Generale della Repubblica, dr Antonio Gialanella

Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e ulteriormente modificato dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici e privati di accedere ai luoghi di lavoro muniti della certificazione verde COVID-19 - c.d. *green pass*- e l'obbligo di esibizione a richiesta della medesima certificazione, salve le eccezioni di legge (soggetti esclusi dall'obbligo e soggetti esentati dalla vaccinazione);

Vista, altresì, la legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 che ha ulteriormente modificato l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare, il comma 5 del citato articolo 9-quinquies come modificato, a norma del quale "*Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro*" (soggetti esonerati dai controlli);

Preso atto della sopravvenuta attivazione del servizio di verifica *green pass* COVID-19 sul portale NoiPa;

Considerata, pertanto, la necessità di rivedere le disposizioni organizzative in precedenza adottate, riservando a separato ed apposito provvedimento ogni ulteriore disposizione in merito ai soggetti esonerati dai controlli ai sensi del comma 5 del sopra citato articolo 9-quinquies, come da ultimo modificato dalla legge n. 165/2021;

Letti, a tale scopo, i decreti n. 42/2021, 43/2021, 46/2021 e 47/2021, che qui si intendono integralmente richiamati, con i quali si è provveduto a definire le prime modalità operative per l'organizzazione delle verifiche all'accesso nonché di quelle successive all'accesso nella sede di lavoro prevedendosi, per entrambe le tipologie, in mancanza e nelle more della disponibilità di strumenti automatici di controllo, l'esecuzione di un controllo a campione, non inferiore al 20% dei presenti in Ufficio, con verifica manuale mediante l'applicazione gratuita Verifica C19;

Viste le note ministeriali n. prot. m_dg-DOG.15/10/2021.0211912.U e n. prot. m_dg.DOG.19/10/2021.0213597.U con le quali, con riferimento alle modalità di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, si è provveduto ad impartire le prime indicazioni e istruzioni in vista dell'imminente attivazione del nuovo servizio di verifica *green pass* COVID-19 attraverso il portale NoiPa;

Considerato che la strutturazione di tale ultimo servizio, gestibile esclusivamente dal singolo Ufficio relativamente al personale nello stesso incardinato, sia in ragione dell'elevato numero di Uffici Giudiziari presenti nell'unico complesso del Palazzo di Giustizia che non consente di individuare ingressi separati e dedicati ai rispettivi dipendenti e magistrati, sia in ragione di quanto

raccomandato nella richiamata nota n. prot. m_dg-DOG.15/10/2021.0211912.U a firma del Capo Dipartimento in ordine alla necessità di limitare il controllo eseguito per il tramite della piattaforma NoiPa al solo personale presente, nella complessa realtà organizzativa in cui si collocano gli uffici della Procura Generale, fa propendere per la sua concreta applicabilità ai soli controlli interni all'Ufficio ed ovvero a quelli che avvengono successivamente all'accesso alla sede di lavoro;

Rilevata, dunque, in ragione della perdurante impossibilità di strutturare i controlli all'accesso in modo diffuso e a tappeto salve le esclusioni di legge, la necessità di mantenere in vita la previsione di concomitanti controlli interni per i soggetti che, secondo legge, comunque vi risultano soggetti;

Letti, conseguentemente, i decreti n. 43/2021 (come integrato dal decreto n. 47/2021) e n. 46/2021 sopra richiamati, con i quali è provveduto ad organizzare, rispettivamente, per il personale amministrativo e soggetti equiparati (cd. soggetti obbligati esterni) e per i magistrati in servizio le modalità di svolgimento dei controlli interni alla sede di lavoro e a nominare il personale incaricato per le verifiche del possesso della certificazione verde, laddove espressamente si prevede che *“ fino a quando non saranno disponibili gli ulteriori strumenti in via di rilascio (piattaforma NoiPA, Portale istituzionale INPS, Piattaforma nazionale DGC) che permettono controlli automatici e sistematici interni con personale delegato, la modalità di verifica non potrà che essere quella del controllo a campione, da eseguirsi, così come previsto nelle linee guida di cui al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, su un campione di almeno il 20% dei dipendenti presenti in servizio, secondo criteri di rotazione e con cadenza giornaliera; che tale ultimo controllo, secondo quanto espressamente riportato nella citata ministeriale del 13 ottobre 2021, potrà avvenire in modalità cartacea o elettronica con verifica manuale mediante l'applicazione gratuita Verifica C19 già disponibile negli store (a breve verranno forniti dall'amministrazione centrale dispositivi mobili di ufficio che verranno destinati al personale incaricato delle verifiche presso gli uffici giudiziari) ”*;

Ritenuto, pertanto, in virtù della sopravvenuta attivazione del servizio di verifica nella piattaforma NoiPa, di poter coerentemente e conseguentemente adeguare i predetti decreti limitatamente ai controlli riguardanti il personale amministrativo e di magistratura che risulta incardinato nell'Ufficio, restando esclusa ogni possibilità di gestire le verifiche attraverso la piattaforma NoiPa per tutti gli altri soggetti c.d. obbligati esterni (quali tirocinanti, volontari, LSU, incaricati di ditte esterne o applicati) non gestiti amministrativamente dal predetto sistema;

Preso atto che, ai fini di cui sopra, si è già provveduto ad abilitare all'utilizzo del servizio di verifica *green pass* COVID -19 disponibile sul portale NoiPa, il personale in servizio all'Ufficio del personale nonché il medesimo dirigente amministrativo;

Tutto quanto sopra premesso

DISPONGONO

a parziale modifica e integrazione delle disposizioni concernenti gli strumenti e i soggetti incaricati delle verifiche contenute nei decreti n. 43/2021 (come integrato dal decreto n. 47/2021) e n. 46/2021, il controllo sul possesso del *green pass*, per quanto riguarda il personale amministrativo e di magistratura incardinato nell'Ufficio e gestito con il sistema NoiPa, è demandato all'Ufficio del Personale e, pertanto, ai dipendenti ivi in servizio.

In ragione di quanto sopra,

DELEGANO

formalmente il personale amministrativo in servizio all'Ufficio del Personale ed ovvero, il direttore dott. Alighieri Nasti e gli assistenti giudiziari, Imma Scognamiglio, Fabiana Di Filippo e Maria Giovanna Pollice ad eseguire i controlli sopra indicati a mezzo del servizio di verifica *green pass* COVID-19 disponibile sul portale NoiPa,

PRESCRIVONO

che le verifiche di cui sopra vengano eseguite quotidianamente e a tappeto su tutto il personale presente; per quanto specificamente concerne la componente magistratuale dell'Ufficio nonché il dirigente amministrativo, per i quali non sono previsti strumenti automatici o manuale di rilevazione della presenza in Ufficio, il controllo sarà quotidianamente eseguito, salva l'ipotesi di avvenuta comunicazione di assenza dal servizio per congedo ordinario, malattia o altra causa riconosciuta dalla legge.

Resta in ogni caso escluso il controllo sui soggetti, che accedono agli uffici giudiziari, esclusi dall'obbligo a norma dell'articolo 9-sexies, comma 8 del decreto-legge n. 52/2021, sui soggetti esentati dalla vaccinazione ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021 e sui soggetti esonerati dai controlli a norma dell'articolo 9-quinquies, comma 5 ultimo periodo, del decreto-legge n. 52/2021, come ulteriormente modificato dalla legge n.165/2021.

In caso di accertata violazione dell'obbligo di accesso nella sede di lavoro solo se in possesso di valido *green pass*, previa conferma a mezzo dell'applicazione Verifica C19 disponibile sui dispositivi mobili d'ufficio all'uopo consegnati (operazione necessaria per sopperire a possibili disallineamenti della piattaforma), l'Ufficio Personale, incaricato delle verifiche tramite il portale NoiPa, informato a seconda dei casi il Procuratore Generale e il Dirigente amministrativo, provvederà immediatamente a contestare l'accertata violazione e a intimare al lavoratore sprovvisto di valida certificazione verde di lasciare il posto di lavoro; dovrà inoltre dare avvio agli ulteriori adempimenti finalizzato all'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto in caso di accesso nella sede di lavoro in violazione degli obblighi di legge, in ordine ai quali si fa espresso richiamo a quanto già disposto con i precedenti decreti n. 43/2021(integrato dal decreto n. 47/2021) e n. 46/2021.

A tale riguardo, si rammenta che il lavoratore sprovvisto della certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato sino all'esibizione della stessa o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. A partire dal primo giorno di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. In nessun caso il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale soggetto al relativo obbligo potrà comportare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile traducendoci in un'elusione degli obblighi normativi. Diversamente dall'ipotesi di mancato possesso o esibizione della certificazione verde al momento dell'ingresso al luogo di lavoro, l'accesso all'interno dei luoghi di lavoro senza il possesso della certificazione verde, salvo che il fatto non costituisca reato (nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde o di utilizzo del *green pass* di terzi) comporterà, altresì, l'avvio della procedura sanzionatoria per l'irrogazione della sanzione da parte del prefetto competente per territorio (da 600 a 1500 euro), ferme le conseguenze disciplinari.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito delle attività di verifica, per motivi di tutela della riservatezza dei dati sensibili, sarà possibile effettuare verifiche a richiesta della validità delle certificazioni per singolo dipendente o aggregazioni di essi, senza possibilità di scaricare o stampare tali dati.

Si confermano nel resto le disposizioni già impartite con i decreti n. 43/2021 (come integrato dal decreto n. 47/2021) e n. 46/2021; in particolare, restano operanti le disposizioni organizzative e le nomine del personale incaricato delle verifiche interne, successive all'accesso nella sede di lavoro, a mezzo dell'applicazione Verifica C19 disponibile sui dispositivi mobili d'ufficio all'uopo consegnati, per quanto concerne i controlli relativi:

- ai soggetti obbligati esterni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021 come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 127/2021 (come

polizia giudiziaria, tirocinanti, volontari, LSU, addetti ai servizi di pulizia e manutenzione, etc);

- quelle relative al personale e ai magistrati applicati non gestibili attraverso la piattaforma NoiPa (i cui nominativi saranno resi disponibili al personale incaricato delle verifiche a cura dell'Ufficio del personale);
- quelli da eseguirsi nelle giornate di Presidio;
- nei casi di malfunzionamento della piattaforma NoiPa.

Anche in questo caso, resta escluso il controllo sui soggetti che accedono agli uffici giudiziari esclusi dall'obbligo di green pass a norma dell'articolo 9-sexies, comma 8 del decreto-legge n. 52/2021, sui soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021 e sui soggetti esonerati dai controlli a norma dell'articolo 9-quinquies, comma 5 ultimo periodo, del decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo ulteriormente modificato dalla legge n. 165/2021.

Salve le disposizioni che si riterranno di impartire con specifico riguardo ai soggetti esonerati dai controlli a norma dell'articolo 9-quinquies, comma 5 ultimo periodo, del decreto-legge sopra citato, restano in vigore e operanti, altresì le disposizioni diramate con decreto n. 42/2021 relativamente ai controlli all'accesso che, in ragione della confermata indisponibilità di applicativi integrati nei sistemi informativi di controllo degli accessi fisici e/o della temperatura, continueranno ad essere svolti a campione dal personale appartenente alle Forze dell'Ordine.

Si comunichi al personale nominato per le verifiche del *green pass*, al personale amministrativo tutto, ivi compresi quello di polizia giudiziaria, tirocinanti, volontari e LSU, al Medico Competente, al RSPP, alla sezione informatica per la pubblicazione sul sito e, per opportuna informazione, ai magistrati, alla RSU, al RLS ed alle OO.SS, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e ulteriormente modificato dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 nonché dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Napoli, 30/11/2021

Il Dirigente Amministrativo
Flora Lionetto

Il Procuratore Generale
Luigi Riello